

Oggetto:

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 8 maggio 2023 l'Ordinanza n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2023.

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 la quale ha previsto l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 24 maggio 2023 l'Ordinanza n. 977, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

All'art. 11 della citata Ordinanza viene stabilito che "...il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.."

## Principali caratteristiche della sospensione

## Modalità di applicazione

I soggetti e/o le imprese titolari di mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing stipulati antecedentemente al 1º maggio 2023 e attualmente in essere con ViViBanca relativi a edifici sgomberati/inagibili/danneggiati, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici situati all'interno dei territori individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena) hanno il diritto di richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing in essere, sino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile danneggiato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino al 4 maggio 2024 – optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.



## Destinatari dell'iniziativa:

- Clienti Privati mutui ipotecari e fondiari
- Clienti Imprese mutui e finanziamenti a medio lungo termine (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing

Si specifica che è facoltà del Cliente di chiedere l'applicazione della sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, sulle rate già scadute e pagate a partire dal 1° maggio 2023, data dell'inizio dell'evento. Le rate scadute e non pagate a partire dalla data dell'evento sono ricomprese nella sospensione.

La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 20 aprile 2024 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (4 maggio 2024), sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, e dovrà essere corredata da un'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui, finanziamenti a medio lungo termine, leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing se inferiore a 15 anni; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e di quota interessi secondo il piano di ammortamento originario, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati.

Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il Cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa, alle scadenze originariamente pattuite; al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

www.vivibanca.it